

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

Provincia di Gorizia

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 12 giugno 1991, modificato con deliberazione consiliare n. 37 dd. 30 agosto 1991, ravvisata legittima dal C.P.C. in data 15 ottobre 1991 ai n.ri 12097/9958.

Modificato ex legge 25.03.1993, n. 81 con deliberazione consiliare n. 12/94 dd. 19.04.1994, ravvisata legittima dal C.R.C.C. di Udine nella seduta del 5.07.1994, ai n.ri 11693/3.201.1 di prot. e n. 1611 Reg. C.C.C., modificata dalla deliberazione consiliare n. 37/94 dd. 27.06.1994, esecutiva ai sensi dell'art. 30 L. 49/91.

Modificato ex legge 265/99 con deliberazione consiliare n. 31 dd. 29.06.2000, ravvisata legittima dal Co.Re.Co. di Udine nella seduta dell'11.09.2000, ai n.ri 2000/28993-2000/0031474 di prot. e 4685 Reg. Co.Re.Co., modificata con deliberazione consiliare n. 41 dd. 22.08.2000, ravvisata legittima dal Co.Re.Co. di Udine nella seduta dell'11.09.2000, ai n.ri 30977 di prot. e n. 4686 Reg. Co.Re.Co.

STATUTO COMUNALE

- TITOLO I** - **Disposizioni generali**
- TITOLO II** - **Organizzazione del Comune**
Capo I - Il Consiglio Comunale
Capo II - La Giunta Comunale
- TITOLO III** - **L'ordinamento amministrativo**
Capo I - Organi burocratici
Capo II - Servizi e forme associative
- TITOLO IV** - **Ordinamento finanziario**
- TITOLO V** - **Partecipazione popolare e trasparenza dell'azione amministrativa**
- TITOLO VI** - **Finalità particolari del Comune**
- TITOLO VII** - **Attività normativa**
- TITOLO VIII** - **Norme transitorie e finali**

TITOLO I- Disposizioni generali

Art. 1 - Autonomia del Comune. Finalità

Art. 2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone

Art. 3 - Funzioni

Art. 4 - Programmazione economica, sociale e territoriale

Art. 5 - Esercizio di funzioni statali e regionali

TITOLO II - Organizzazione del Comune

Art. 6 - Organi del Comune

Capo I - Consiglio Comunale

Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio Comunale

Art. 8 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 8 bis - Commissioni

Art. 9 - I consiglieri comunali

Art. 10 - Gruppi consiliari

Capo II - La Giunta Comunale

Art. 11 - Composizione della Giunta Comunale

Art. 12 - Pari opportunità - Rappresentanza

Art. 13 - Attribuzioni e competenze della Giunta

Art. 14 - Organizzazione e funzionamento della Giunta Comunale

Art. 15 - Funzioni e competenze del Sindaco

Art. 16 - Decadenza del Sindaco

Art. 17 - Vice Sindaco

TITOLO III - L'ordinamento amministrativo

Capo I - Organi burocratici

Art. 18 - L'organizzazione degli uffici e del personale

Art. 19 - Segretario Comunale

Art. 20 - Responsabilità del Segretario e dei responsabili di Unità Organizzativa

Art. 21 - Collaborazioni esterne

Art. 22 - Conferenza dei servizi

Capo II - Servizi e forme associative

Art. 23 - Servizi pubblici locali

Art. 24 - Istituzione e azienda speciale

Art. 25 - Convenzioni

Art. 26 - Consorzi

Art. 27 - Accordi di programma

Art. 28 - Unioni di Comuni

TITOLO IV - Ordinamento finanziario

Art. 29 - Demanio e patrimonio

Art. 30 - Finanza locale

Art. 31 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 32 - Controllo finanziario e contabile

Art. 33 - Contratti e scelta del contraente

Art. 34 - Metodologia del controllo della gestione

TITOLO V- Partecipazione popolare e trasparenza dell'azione amministrativa

Art. 35 - Forme di collaborazione dei cittadini

Art. 36 - Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

Art. 37 - Forme di consultazione popolare

Art. 38 - Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

Art. 39 - Referendum consultivi

Art. 40 - La pubblicità degli atti

TITOLO VI- Finalità particolari del Comune

Art. 41 - Tutela della salute

Art. 42 - Tutela dei beni ambientali e culturali

Art. 43 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 44 - Assetto ed utilizzazione del territorio

Art. 45 - Sviluppo economico

Art. 46 - Cooperazione europea ed internazionale

TITOLO VII - Attività normativa

Art. 47 - Potestà regolamentare

Art. 48 - Potere di ordinanza

TITOLO VIII - Norme transitorie e finali

Art. 49 - Revisione dello statuto

Art. 50 - Disposizioni transitorie

Art. 51 - Entrata in vigore dello statuto

Art. 52 - Disposizioni finali

STATUTO

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Autonomia del Comune. Finalità.

1. Il Comune di Capriva del Friuli (Gorizia) è l'Ente Locale Autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa.

Art. 2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone.

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Capriva del Friuli. Il territorio comunale confina con i Comuni di Cormòns - Moraro - San Lorenzo Isontino - Mossa - San Floriano.
2. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso.
3. Dello stemma e del gonfalone è vietato l'uso per fini commerciali e comunque non istituzionali.

Art. 3 - Funzioni.

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico che esercita nel rispetto delle caratteristiche etniche ambientali e culturali garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.
2. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Costituisce anche circoscrizione di decentramento regionale.

Art. 4 - Programmazione economica, sociale e territoriale.

1. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione, adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e cooperazione per la realizzazione delle proprie finalità.

Art. 5 - Esercizio di funzioni statali e regionali.

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare nonché gli ulteriori servizi di competenza statale affidatigli dalle leggi secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 6 - Organi del Comune.

1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di organizzazione fondamentale e di controllo politico amministrativo del Comune.
2. Adempie alle funzioni specificatamente affidategli dalle leggi statali e regionali mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale.
3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio, nonché le regole per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei candidati e la rappresentanza dei due seggi delle stesse, sono regolate dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza, dal Vicesindaco, nel caso questi sia stato eletto.
6. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti previsti dalla legge.

Art. 8 - Funzionamento del Consiglio Comunale.

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale comprende la seduta riservata alla convalida degli eletti. Nella medesima seduta il Sindaco comunica la nomina della Giunta.
2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che stabilisce anche l'ordine del giorno e la data di convocazione, con avviso scritto da consegnarsi al domicilio almeno cinque giorni prima per le sessioni del bilancio e del conto consuntivo e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
3. In ogni caso il Sindaco provvede a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. In casi d'urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma , in questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
6. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri assegnati, salvo sia richiesta una maggioranza speciale; però nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro consiglieri.
7. Il Consiglio non può deliberare, in sedute di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
8. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno:
 - a) per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio preventivo;
 - b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
9. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Comune.
10. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata ed il caso di elezioni di più rappresentanti comunali con rappresentanza della minoranza, che dovrà comunque essere garantita, dove conseguono l'elezione coloro che riportano il maggior numero di voti.

11. Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese.
12. Nel caso si debbano formulare valutazioni e apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
13. Entro 60 (sessanta) giorni dalla convalida degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e della presentazione della Relazione Previsionale e Programmatica, il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

Art. 8 bis – Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la procedura per la nomina dei membri delle medesime, la loro composizione nel rispetto della rappresentatività proporzionale di tutte le forze presenti nel Consiglio Comunale, intese come gruppo di maggioranza ed opposizione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Qualora vengano istituite commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la Presidenza delle stesse spetta all'opposizione.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 9 - I consiglieri comunali.

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere perseguito per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni o comitati nei quali vengono nominati.
3. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabilite dai regolamenti. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria.

4. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'ente.
5. Per l'espletamento del loro mandato, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. Possono promuovere la sottoposizione a controllo di legittimità delle deliberazioni consiliari ai sensi dell'art. 24 della L.R. 23/1997.
7. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte al Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni al Protocollo dell'Ente.
9. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
10. I Consiglieri Comunali che non intervengono per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio Comunale senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. In tali casi il Sindaco, accertata l'assenza, provvede a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza, assegnando allo stesso il termine di giorni 20 (venti) dall'avvenuto avviso, per addurre le proprie giustificazioni al riguardo. Scaduto tale termine il Consiglio esamina le giustificazioni addotte e delibera in ordine alla decadenza.
10. I Consiglieri non possono ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 10 - Gruppi consiliari.

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari è assicurato quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni secondo l'indicazione della conferenza dei capigruppo, in rapporto alla loro consistenza numerica e nel limite dei fondi stabiliti nel bilancio di previsione.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

4. I capigruppo consiliari, così come individuati dai rispettivi gruppi, esprimono al Sindaco il parere di cui al V comma dell'art. 36 della Legge 142/90.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 11 - Composizione della Giunta Comunale.

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori.
2. Possono essere eletti alla carica di assessori anche cittadini non appartenenti al Consiglio Comunale, aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, con le seguenti limitazioni e condizioni:
 - a) che la possibilità sia limitata a n. 1 membri;
 - b) che non si sia in presenza di candidati che, al momento della presentazione delle liste per le consultazioni elettorali, si trovavano in una posizione di ineleggibilità e come tale soggetta a preventiva rimozione dei motivi ostativi;
 - c) che si sia in presenza di cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale opportunamente documentata;
 - d) che sia indicato prioritariamente il settore operativo che sarà affidato all'assessore assunto.
3. L'assessore non consigliere gode di tutti i diritti o le prerogative degli altri membri per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla Giunta Comunale, mentre per quelli di competenza del Consiglio Comunale la sua partecipazione dovrà limitarsi alla sola illustrazione delle proposte con esclusione quindi del diritto di voto.
4. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità è effettuato dal Sindaco.
5. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 12 - Pari opportunità - Rappresentanza

1. Nei limiti in cui uomo e donna sono rappresentati in Consiglio Comunale, di norma, tenute presenti le attitudini e le particolari competenze di ognuno, dev'essere garantita la presenza in Giunta di entrambi.

Art. 13 - Attribuzioni e competenze della Giunta.

1. La Giunta è competente per tutti gli atti di amministrazione e gestione che dalla legge o dal presente Statuto non siano riservate al Consiglio, al Sindaco, al Segretario ed ai Responsabili dei Servizi.
2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività collegiale con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
3. Attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 14 - Organizzazione e funzionamento della Giunta Comunale.

1. La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogniqualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno senza particolari formalità.
2. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
4. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari problemi.
6. L'attività della Giunta è collegiale e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
7. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
8. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
9. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto palese della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
10. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di

dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 15 - Funzioni e competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione, legale rappresentante del Comune, ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale, autorità locale sanitaria, ufficiale di pubblica sicurezza, autorità locale di protezione civile.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Egli sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
- 2 bis. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale secondo formula prevista dall'art. 11 del testo unico 10.01.1957, n. 3.
- 2 ter. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
- 2 quater. Il Sindaco non può ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni.
4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
5. L'elezione del Sindaco è regolata dalla legge.
6. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, firma, in qualità di Presidente, le relative deliberazioni, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi nonché all'esecuzione degli atti.
7. Svolge inoltre i seguenti compiti:
 - a) di amministrazione:
 - nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo; il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. Nel termine indicato dall'art. 8 comma 13 dello Statuto, il Consiglio partecipa alla definizione,

all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

- revoca uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri al Segretario Comunale;
- nomina, previo parere del Segretario Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90 e dal Regolamento;
- assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività politico amministrativa del Comune e degli assessori;
- rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi o come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;
- impartisce direttive generali al segretario ed ai responsabili di unità organizzative in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- convoca i comizi per i referendum consultivi;
- ha potere di delega generale delle sue competenze e attribuzioni a Vice Sindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, di espropriazione che la legge assegna genericamente al Comune;
- sovrintende al Corpo della Polizia Municipale;
- provvede autonomamente a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza del Comune;
- coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
- provvede all'osservanza dei regolamenti, adotta le ordinanze ordinarie e applica le relative sanzioni;

- nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni; tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- rappresenta il Comune nei consorzi, direttamente o con proprio delegato;

b) di vigilanza:

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove tramite il segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- coordina le funzioni di controllo che i revisori dei conti comunali esercitano nei confronti delle istituzioni;
- accoglie le dimissioni consegnate dagli assessori e comunica al Consiglio la sostituzione di singoli assessori;

c) di organizzazione:

- stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, dispone la convocazione e la presiede;
- convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalle leggi;
- dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun assessore.

d) per i servizi statali:

- provvede ad assolvere le funzioni di polizia giudiziaria nella sua qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza;
- sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei suoi compiti di ufficiale di governo per i servizi di competenza statale;
- adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e di polizia locale ed assume le iniziative conseguenti ai sensi di legge;

- emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;
- vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 16 - Decadenza del Sindaco.

1. Il Sindaco decade nei seguenti casi:
 - a) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi;
 - b) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile.
2. La decadenza del Sindaco comporta il rinnovo dell'intera Giunta.

Art. 17 - Vice Sindaco.

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

TITOLO III- L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - ORGANI BUROCRATICI

Art. 18 - L'organizzazione degli uffici e del personale.

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al segretario comunale ed ai funzionari.
2. La struttura organizzativa del Comune è correlata alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali nonchè alle proprie dimensioni e si articola in: - Unità Operative.

3. L'organizzazione comunale sarà disciplinata da apposito regolamento organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art. 19 - Segretario Comunale.

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge e in particolare dalla L. 127/97, per un periodo di tempo coincidente con il mandato amministrativo, salvo l'attivazione a tal fine di eventuali forme associative con altri Comuni.

2. Il Segretario Comunale nel concreto esercizio delle sue funzioni di gestione amministrativa ha potestà di iniziativa e di autonomia nella scelta degli strumenti operativi e svolge attività di carattere organizzativo e provvedimentale con rilevanza interna ed esterna assumendo piena responsabilità secondo le norme di legge e del presente statuto, avvalendosi della struttura organizzativa, dei servizi e del personale dell'ente.

3. In particolare al segretario comunale compete:

- a) partecipare alle riunioni degli organi dell'ente con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione delle decisioni, avvalendosi di personale appositamente incaricato; firma le deliberazioni del Consiglio e della Giunta unitamente al Presidente della seduta;
- b) collaborare con gli organi istituzionali nella determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione;
- c) la responsabilità della fase istruttoria delle deliberazioni e dell'attività amministrativa del Comune;
- d) promuovere l'attuazione dei provvedimenti;
- e) il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi e selezioni e la presidenza delle rispettive commissioni;
- f) la potestà di rogare i contratti nella forma pubblica amministrativa e di autenticare le sottoscrizioni delle scritture private nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario;
- g) esercitare funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo delle attività organizzative e del personale;
- h) autorizzare le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
- i) adozione e sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti anche a rilevanza esterna per le applicazioni delle proprie competenze;

- l) determinare per ogni tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune l'Unità organizzativa o il dipendente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale;
 - m) adottare le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti del Comune nell'interesse del cittadino, con l'osservanza delle norme di legge e di regolamento.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 dell'art. 51-bis della legge 142/90, ed in ogni caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite al Segretario Comunale.

Art. 20 - Responsabilità del Segretario e dei responsabili di Unità Organizzativa.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia un mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sua regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. Il segretario comunale è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione in relazione alla generale azione burocratica del Comune attraverso la direzione, il controllo ed il coordinamento dell'attività dei responsabili delle unità operative interessate, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.
3. Risulta inoltre responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni nonché degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, unitamente all'istruttore preposto.

Art. 21 - Collaborazioni esterne.

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine si potranno costituire, secondo le norme previste dal regolamento organico, collaborazioni esterne di particolare contenuto di professionalità ai sensi degli articoli 2229 e 2222 del Codice Civile.

Art. 22 - Conferenza dei servizi.

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le

determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

CAPO II - SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 23 - Servizi pubblici locali.

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione dei fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
5. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Art. 24 - Istituzione e azienda speciale.

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente:
 - il Consiglio Comunale approverà lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà allo stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino i requisiti di professionalità e/o provata capacità amministrativa
2. La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.
3. Le disposizioni stabilite al comma 1 si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 25 - Convenzioni.

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzione con la Provincia e con altri Comuni.
2. La Convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Art. 26 - Consorzi.

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un consorzio secondo le norme per le azioni speciali previste dalla legge e dal precedente articolo 23, in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La composizione e il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dallo statuto del consorzio.

Art. 27 - Accordi di programma.

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 28 - Unione di Comuni.

1. In attuazione del principio di cooperazione con altri enti locali e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 29 - Demanio e patrimonio.

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico.
3. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
5. Il responsabile dell'unità operativa di ragioneria risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle necessarie aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
6. La gestione dei beni comunali è disciplinata da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.
7. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 30 - Finanza locale.

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale che gestisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 31 - Bilancio e programmazione finanziaria.

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno, osservando, nella formulazione dello stesso, i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, per sola competenza, di durata pari a quello regionale.
4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.
5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'unità operativa della ragioneria.

7. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguenti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e rappresentati nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario sia quello patrimoniale e spiegati da una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione con riferimento ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse impiegate.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 32 - Controllo finanziario e contabile.

1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un revisore dei conti eletto dal Consiglio Comunale, scelto secondo le modalità previste dalla legge.
2. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza dovuta alla mancata redazione della relazione che accompagna il conto consuntivo nei termini utili per la sua approvazione, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta Comunale se richiesti.
4. Il revisore esercita inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. Il revisore dei conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'ente.
6. Se le irregolarità riscontrate sono gravi ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 33 - Contratti e scelta del contraente.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 56 della Legge 142/90, un apposito regolamento disciplinerà la materia relativa al procedimento contrattuale, nel rispetto delle leggi statali e regionali nonchè delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepito comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 34 - Metodologia del controllo della gestione.

1. L'attuazione del controllo interno della gestione si realizza mediante:
 - a) la pianificazione, come processo politico amministrativo di competenza del Consiglio Comunale, che consiste nella definizione degli obiettivi;
 - b) la programmazione come scelta dei programmi più adeguati in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione, di competenza del Consiglio Comunale;
 - c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale come fase rivolta all'attuazione dei processi decisionali di cui in a) e b) demandata alla competenza della Giunta Comunale e della struttura amministrativa per l'aspetto tecnico-attuativo;
 - d) la verifica e l'esame a consuntivo dei risultati ottenuti.

2. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:
 - a) per la definizione normativa dei rapporti tra revisore ed organi elettivi di governo-Sindaco e assessori, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione - Consiglio e consiglieri comunali, capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
 - b) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del revisore, nei limiti predeterminati dal precedente articolo 32.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35 - Forme di collaborazione dei cittadini.

2. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

3. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende

instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

4. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.
5. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art. 36 - Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione.

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti nel proprio territorio, anche su base di frazione a tutela degli interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed i servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonchè l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Art. 37 - Forme di consultazione popolare.

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori della commissione e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetti di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Possono essere istituite le conferenze cittadine di settore al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento dell'Amministrazione comunale.
7. L'attività e l'organizzazione delle conferenze cittadine di settore sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 38 - Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte.

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni o proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.
4. Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppo procedurali.
5. Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

Art. 39 - Referendum consultivi.

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione del Comune in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa del referendum può esser presa dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti o da 1/3 del corpo elettorale.
4. Presso il Consiglio Comunale agirà una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma e il riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.
7. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
12. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
13. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 40 - La pubblicità degli atti.

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame della domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
3. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti del Comune per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge e di regolamento.

TITOLO VI - FINALITA' PARTICOLARI DEL COMUNE

Art. 41 - Tutela della salute.

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 42 - Tutela dei beni ambientali e culturali.

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 43 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. A tal fine si impegna a favorire e ad incoraggiare l'uso e la conoscenza della lingua friulana. Si riconosce nell'istruzione un valore essenziale, strumento insostituibile di libertà e di civiltà.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 44 - Assetto ed utilizzazione del territorio.

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 45 - Sviluppo economico.

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e favorendo l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

Art. 46 - Cooperazione europea ed internazionale.

1. Il Comune si riconosce come comunità di cittadini che nel loro ambito territoriale sono titolari della sovranità che appartiene al popolo e persegue le finalità e i principi della carta europea dell'autonomia locale nel presupposto che la valorizzazione delle autonomie territoriali è strettamente collegata con il processo di unificazione dell'Europa.
2. A questo fine il Comune, in consonanza con la politica internazionale dello Stato, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani e

per favorire i processi di integrazione alla Comunità internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali qualora l'intervento soddisfi un interesse che non sia estraneo al sentimento della popolazione.

TITOLO VII - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 47 - Potestà regolamentare.

1. Nel rispetto della legge e dello statuto il Consiglio Comunale adotta i regolamenti per l'organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 giorni presso l'ufficio di segreteria e del deposito verrà data notizia al pubblico con avviso pubblicato all'albo pretorio, ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3. Il regolamento, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua rinnovata pubblicazione.
4. Rimane ferma la necessità dell'omologazione prevista da leggi speciali.

Art. 48 - Potere di ordinanza.

1. Il Sindaco, o gli assessori per delega, ha il potere di emettere ordinarie ordinanze per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali con le quali imporre ai soggetti interessati, a seconda dei casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.
2. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ove ricorrano gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
3. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo cui si tende ad ovviare.
4. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo del messo comunale all'interessato o agli interessati.

5. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica ed a spese degli interessati senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Revisione dello statuto.

1. Le modifiche allo statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri.
2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
3. Ogni iniziativa di revisione dello statuto respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 50 - Disposizioni transitorie.

1. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con quanto dispongono la legge 142/90 e lo statuto.

Art. 51 - Entrata in vigore dello statuto.

1. Lo statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Con l'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

Art. 52 - Disposizioni finali.

1. La Giunta Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.